FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0044/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0030/CFA/2026-2027
Registro procedimenti n. 0032/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Domenico Giordano - Componente

Angelo Maria Romano - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami n. 0030/CFA/2026-2027, proposto dalla società A.S.D. San Marino Calcio, e n. 0032/CFA/2026-2027, proposto dal sig. Emiliano Montanari, entrambi depositati in data 25 settembre 2026 e riuniti con decreto presidenziale n. 3/2026-2027,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0054/TFNSD-2026-2027 del 21 settembre 2026, con la quale sono state irrogate alla A.S.D. San Marino Calcio la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva ed al sig. Emiliano Montanari la sanzione dell'inibizione per mesi 18 (diciotto);

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza del 7 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, Avv. Angelo Maria Romano sono presenti l'Avv. Riccardo Veli per i reclamanti e l'Avv. Alessandro D'Oria per la Procura federale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 5 agosto 2026, depositato e notificato in data 7 agosto 2026, la Procura federale ha deferito al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, il sig. Emiliano Montanari, presidente dotato dei poteri di rappresentanza della A.S.D. San Marino Calcio, e la medesima società.

Al sig. Emiliano Montanari sono stati contestati tre distinti capi di incolpazione, ciascuno relativo alla violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94-ter, comma 5, delle Norme organizzative interne federali e all'art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, per non aver corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, le somme accertate dal Collegio arbitrale L.N.D. - A.I.C. in favore dei calciatori sig. Cristian Shiba (vertenza n. 238/2025-2026, € 8.472,20), sig. Mattia Gasperoni (vertenza n. 305/2025-2026, € 46.198,68) e sig. Sergio Yakubiv (vertenza n. 252/2025-2026, € 4.107,00).

Alla società è stata contestata la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti del proprio presidente.

Dagli atti risulta che il lodo relativo al calciatore Shiba è stato comunicato alla società - a mezzo posta elettronica certificata - in data 3 aprile 2026, mentre i lodi relativi ai calciatori Gasperoni e Yakubiv le sono stati comunicati in data 6 maggio 2026, con due distinti messaggi, consegnati rispettivamente alle ore 15:49:36 e alle ore 15:40:31.

I relativi termini di pagamento sono pertanto scaduti in data 3 maggio 2026, quanto al lodo Shiba, e in data 5 giugno 2026, quanto ai lodi Gasperoni e Yakubiv.

La comunicazione di conclusione delle indagini è stata notificata ai deferiti in data 25 giugno 2026, con assegnazione del termine di quindici giorni per presentare memorie o chiedere di essere sentiti: nessuno dei deferiti si è avvalso di tali facoltà.

Nel giudizio di primo grado la società si è costituita con memoria, a mezzo della quale ha dedotto, producendo la relativa documentazione, di avere stipulato con i tre calciatori, in data 15 e 16 luglio 2026, altrettanti accordi transattivi a saldo e stralcio e di avere corrisposto, in data 17 luglio 2026 - a mezzo di bonifici disposti dalla International Networking SA - gli importi ivi pattuiti, pari a € 6.500,00 per il calciatore Shiba, a € 15.000,00 per il calciatore Gasperoni e a € 3.285,00 per il calciatore Yakubiv ed ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, la riduzione della sanzione.

Il sig. Emiliano Montanari non ha svolto difese nel primo grado di giudizio.

All'udienza del 10 settembre 2026 la Procura federale ha chiesto l'irrogazione dell'inibizione per mesi 18 (diciotto) al sig. Emiliano Montanari e della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica alla società.

Con la decisione impugnata il Tribunale federale nazionale ha accolto il deferimento e ha irrogato le sanzioni richieste.

Il primo giudice ha ritenuto documentalmente provate sia la comunicazione dei tre lodi sia il mancato pagamento delle somme accertate, nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 94-ter, comma 5, delle NOIF.

Ha affermato che l'illecito si perfeziona allo spirare del termine, a prescindere dall'elemento soggettivo, dalla buona fede e dalla successiva volontà di adempiere, che il pagamento tardivo, nella specie avvenuto «*solo in data 17.07.2026*», è irrilevante tanto ai fini della responsabilità quanto ai fini del riconoscimento delle attenuanti, generiche e specifiche, e che l'illecito è a consumazione istantanea.

Ha quindi affermato la responsabilità diretta della società, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e, parimenti, la sua responsabilità propria ai sensi dell'art. 31, comma 6, del medesimo Codice, trattandosi di obblighi gravanti direttamente sulla società.

Quanto alle sanzioni, ha richiamato il criterio del cumulo materiale, «salvo le possibilità di temperamento da parte del giudice ove ne ricorrano i presupposti», ha escluso l'applicabilità del criterio dell'assorbimento, in ragione dell'art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, ha ricordato il principio di insormontabilità dei limiti edittali in materia di penalizzazione e ha ritenuto congrue le sanzioni irrogate, «*alla luce delle circostanze del caso concreto ed in ragione della pluralità delle violazioni accertate*», qualificandole «*conformi nei minimi edittali ai commi 6 e 7 dell'art. 31 CGS*».

Avverso tale decisione hanno proposto distinti reclami, con il patrocinio del medesimo difensore, la A.S.D. San Marino Calcio (reclamo n. 0030/CFA/2026-2027) e il sig. Emiliano Montanari (reclamo n. 0032/CFA/2026-2027).

Con il primo motivo la società ha dedotto che il minimo edittale previsto dall'art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva è di un punto, che la norma descrive la condotta al plurale senza ancorarla al singolo lodo, che il cumulo materiale non consente di moltiplicare meccanicamente la sanzione minima, anche alla luce della decisione delle Sezioni unite di questa Corte n. 73/2021-2022 e che la motivazione è contraddittoria, avendo il primo giudice richiamato al contempo le circostanze del caso concreto e la conformità della sanzione al minimo edittale.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la società ha dedotto che i lodi Gasperoni e Yakubiv, comunicati nello stesso giorno, darebbero luogo a un'unica omissione, consumatasi nel medesimo istante, sicché la penalizzazione non avrebbe potuto superare i due punti.

Con il terzo motivo la società ha dedotto la violazione dell'art. 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di valutare i parametri di gravità della condotta, già valorizzati da questa Corte con la decisione n. 33/2026-2027 e cioè la durata del ritardo, il momento dell'adempimento e la condotta processuale, nonché la circostanza che l'adempimento sarebbe opera dell'organo subentrato alla gestione del sig. Emiliano Montanari.

Con il quarto motivo la società ha dedotto la violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione, per avere il Tribunale affermato una responsabilità propria della società, ai sensi dell'art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, non contestata nell'atto di deferimento.

Con il quinto motivo la società ha dedotto che l'orientamento espresso dalla decisione della Corte di giustizia federale, Sezioni unite, n. 3/2014-2015, in tema di efficacia della definizione transattiva, meriterebbe una lettura più ampia di quella accolta da questa Corte, poiché i calciatori avrebbero consapevolmente ridefinito la propria pretesa e un credito rinunciato non sarebbe un credito rimasto inadempiuto.

Con il sesto motivo la società ha dedotto la violazione dell'art. 44, commi 1, 3 e 5, del Codice di giustizia sportiva e del principio di proporzionalità, sostenendo che la Procura federale l'avrebbe incolpata quando i calciatori erano già stati pagati, sulla base di un'istruttoria non aggiornata, che il Tribunale avrebbe misurato la gravità del fatto su un quadro incompleto, con motivazione soltanto apparente, e che la sanzione sarebbe sproporzionata rispetto a una condotta priva di intento elusivo.

La società ha chiesto, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, l'annullamento della decisione nella parte in cui ne afferma la responsabilità propria e la riduzione della penalizzazione a un punto e, in via ulteriormente subordinata, a due punti.

Con il primo motivo di reclamo il sig. Emiliano Montanari ha dedotto, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle del sesto motivo del reclamo della società, che l'azione disciplinare sarebbe stata esercitata quando i calciatori erano già stati soddisfatti, che la motivazione sarebbe apparente e che la condotta reale non giustificherebbe la sanzione irrogata.

Con il secondo motivo il sig. Emiliano Montanari ha dedotto la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sostenendo che la decisione impugnata non avrebbe distinto tra la violazione autonoma dei doveri di lealtà, correttezza e probità e quella connessa alla norma speciale e che computare due volte la medesima omissione equivarrebbe a punirla per due volte.

Con il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo il sig. Emiliano Montanari ha riproposto, con riferimento all'inibizione, le censure formulate dalla società con il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo del reclamo della società.

Il sig. Emiliano Montanari ha chiesto, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, l'esclusione della violazione autonoma dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e la riduzione dell'inibizione a sei mesi e, in via ulteriormente subordinata, a dodici mesi.

Entrambi i reclamanti hanno formulato istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della decisione impugnata, la società per la parte della penalizzazione eccedente un punto e il sig. Emiliano Montanari per la parte dell'inibizione eccedente i sei mesi.

In entrambi i reclami, tra i documenti allegati, sono indicate l'attestazione di accredito del bonifico in favore del calciatore Gasperoni e le quietanze liberatorie dei calciatori, qualificate come «nuovi documenti, se disponibili»: tali documenti non risultano depositati.

Con decreto presidenziale n. 3/2026-2027 è stata disposta la riunione dei due reclami ed è stata fissata l'udienza di discussione, previa abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

La Procura federale non ha depositato controdeduzioni.

All'udienza del 7 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, le parti presenti hanno illustrato le rispettive posizioni e i reclami sono stati trattenuti in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La decisione impugnata ha fondato l'affermazione di responsabilità su due elementi documentali: la comunicazione dei tre lodi alla casella di posta elettronica certificata della società ed il mancato pagamento delle somme accertate nei trenta giorni successivi, circostanza che il primo giudice ha ritenuto non soltanto provata, ma anche implicitamente ammessa dalla stessa società, la quale aveva allegato di avere corrisposto quanto pattuito con i calciatori soltanto in data 17 luglio 2026.

1.1. Il Tribunale ha esaminato l'adempimento sopravvenuto e lo ha ritenuto irrilevante sotto un duplice profilo: quanto all'esistenza dell'illecito, in quanto la fattispecie disciplinare si perfeziona con la scadenza del termine e il pagamento tardivo non costituisce causa sopravvenuta di non punibilità; quanto alla misura della sanzione, in quanto il pagamento tardivo non integra né l'attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. c), del Codice di giustizia sportiva, né una circostanza idonea a giustificare le attenuanti generiche, non potendo il medesimo fatto rappresentare al contempo un elemento costitutivo della fattispecie e una circostanza attenuante.

1.2. Sul piano sanzionatorio il primo giudice ha considerato i tre inadempimenti come violazioni distinte, ha applicato il criterio del cumulo materiale e ha irrogato a ciascun deferito, come si desume dalla misura delle sanzioni e dal richiamo ai «*minimi edittali*», la sanzione corrispondente alla somma dei minimi edittali previsti dall'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva per ciascuna violazione e cioè un punto di penalizzazione per ciascun lodo inadempiuto alla società e sei mesi di inibizione per ciascun lodo inadempiuto al sig. Emiliano Montanari.

1.3. Le censure proposte con i due reclami, redatti dal medesimo difensore e in larga parte sovrapponibili, si articolano su tre piani: la sussistenza stessa dell'illecito, alla luce dell'adempimento intervenuto prima del deferimento e della definizione transattiva dei rapporti con i calciatori; i titoli di responsabilità affermati dal primo giudice; la misura delle sanzioni.

Il Collegio ritiene di esaminare le censure seguendo tale ordine logico, procedendo all'esame congiunto dei motivi che pongono le medesime questioni.

2. Con il sesto motivo la società deduce - e con il primo motivo il sig. Emiliano Montanari ribadisce - che la Procura federale avrebbe esercitato l'azione disciplinare quando i calciatori erano già stati soddisfatti, sulla base di un'istruttoria chiusa nel mese di giugno e non più aggiornata, che il Tribunale avrebbe misurato la gravità del fatto su un quadro incompleto, con motivazione soltanto apparente, in violazione dell'art. 44, commi 1 e 3, del Codice di giustizia sportiva e che la condotta dei deferiti, priva di qualsiasi intento elusivo o dilatorio, non giustificherebbe le sanzioni irrogate.

I motivi sono infondati.

2.1. Difatti, l'oggetto dell'incolpazione non è la perdurante morosità della società alla data dell'esercizio dell'azione disciplinare, ma il mancato pagamento delle somme accertate nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione arbitrale.

L'art. 94-ter, comma 5, delle NOIF stabilisce che il pagamento ai calciatori delle società appartenenti alla Lega nazionale dilettanti, delle somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio arbitrale «*deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione*» e che, « *decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di giustizia sportiva*».

L'art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva sanziona, a sua volta, « *il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 5, 94 quinquies, comma 8 e 94 septies, comma 6 delle NOIF, delle somme accertate dal competente Collegio Arbitrale*» con la penalizzazione di uno o più punti in classifica a carico della società responsabile, mentre il successivo comma 7 assoggetta i dirigenti che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti alla sanzione dell'inibizione «*di durata non inferiore a sei mesi*».

Si tratta di un precetto che impone l'osservanza di un *facere* in un tempo determinato, sicché la fattispecie deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (CFA, Sez. I, n. 32/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 104/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 36/2025-2026).

L'illecito è, dunque, a consumazione istantanea e la responsabilità discende dalla mera violazione del termine, a prescindere dall'elemento soggettivo, dall'eventuale buona fede del deferito, dalla successiva volontà di adempiere e dall'effettivo pagamento tardivo (CFA, Sez. II, n. 78/2025-2026).

Il mancato pagamento nel termine e il pagamento tardivo sono fattispecie equiparate, sicché è irrilevante che l'obbligazione sia stata comunque adempiuta, sia perché la fattispecie si era già interamente perfezionata con la scadenza del termine sotto il profilo materiale, sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa sopravvenuta di esclusione della punibilità, sotto il profilo soggettivo (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 3/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 98/2025-2026).

Questa Corte ha già applicato tali principi in una fattispecie analoga, riguardante la medesima società e il medesimo dirigente, osservando che lo stesso art. 94-ter, comma 5, delle NOIF distingue tra il mero decorso del termine, cui ricollega la sanzione di cui all'art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva e la persistente morosità, cui riserva la distinta e più grave conseguenza della mancata ammissione al campionato della stagione successiva, sicché è lo stesso legislatore federale ad avere scelto di sanzionare il ritardo in quanto tale (CFA, Sez. I, n. 33/2026-2027).

2.2. Ne discende che non è predicabile alcun vizio dell'atto di deferimento, per il fatto che esso non abbia dato conto dei pagamenti eseguiti in data 17 luglio 2026.

L'atto di deferimento ha descritto illeciti che si erano già interamente consumati alla data del 3 maggio 2026, quanto al lodo Shiba, e alla data del 5 giugno 2026, quanto ai lodi Gasperoni e Yakubiv: tali illeciti non sono stati rimossi dalla successiva esecuzione, anche integrale, delle obbligazioni.

Non gravava, pertanto, sulla Procura federale l'onere di aggiornare l'istruttoria in ordine a fatti che, quand'anche accertati, non avrebbero potuto incidere sulla sussistenza degli illeciti contestati.

Ciò tanto più ove si consideri che l'art. 123 del Codice di giustizia sportiva rimette all'incolpato, mediante la presentazione di memorie o la richiesta di essere sentito, l'allegazione all'organo requirente dei fatti che egli ritenga rilevanti in senso a sé favorevole e che nessuno dei deferiti, ritualmente destinatari della comunicazione di conclusione delle indagini, si è avvalso di tale facoltà, né ha formulato proposte di accordo ai sensi dell'art. 126 del medesimo Codice.

La circostanza che gli accordi transattivi siano stati stipulati il 15 e il 16 luglio 2026, quando il termine per le deduzioni difensive

era già scaduto il 10 luglio 2026, conferma del resto che, alla data in cui i deferiti erano stati posti in condizione di interloquire con l'organo requirente, nessun adempimento era *medio tempore* intervenuto.

2.3. Quanto al denunciato difetto di motivazione, il Tribunale federale nazionale ha preso in esame l'adempimento sopravvenuto, dando atto, nella parte narrativa, degli accordi transattivi e dei bonifici prodotti dalla società, e ne ha escluso la rilevanza, tanto sul piano della sussistenza dell'illecito quanto sul piano della commisurazione della sanzione, con argomentazioni sintetiche, ma conformi al costante orientamento di questa Corte.

L'art. 44, comma 3, del Codice di giustizia sportiva prescrive che la decisione sia motivata ed il successivo comma 4 impone di redigere i provvedimenti «*in maniera chiara e sintetica*», sicché la sinteticità della motivazione non ne integra, di per sé, l'apparenza.

In ogni caso, l'eventuale carenza della motivazione non costituisce causa di nullità della decisione impugnata, né determina la regressione del giudizio al grado precedente, poiché, in applicazione del principio devolutivo e dell'art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, la motivazione della pronuncia di primo grado risulta integrata da quella resa da questa Corte, che è legittimata a decidere nel merito (CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 3/2025-2026; CFA, Sez. II, n. 78/2025-2026).

2.4. Non coglie nel segno, infine, la deduzione secondo cui il ritardo sarebbe stato l'effetto di una mera difficoltà amministrativa, priva di intento elusivo o dilatorio.

Sotto un primo profilo la buona fede del deferito e l'assenza di una condotta dolosa sono irrilevanti ai fini della sussistenza dell'illecito, che discende dal dato obiettivo dell'inosservanza del termine (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 82/2025-2026).

Sotto un secondo profilo la dedotta difficoltà amministrativa è rimasta indimostrata ed è, anzi, smentita dagli atti, dai quali emerge che i crediti accertati nei lodi traevano origine, a loro volta, da inadempimenti retributivi protrattisi nel tempo, quale quello nei confronti del calciatore Yakubiv, insoluto dalla scadenza del rapporto contrattuale del 30 giugno 2025.

Sotto un terzo profilo gli stessi accordi transattivi esplicitano che la definizione delle posizioni pendenti era intesa, anche, «al fine di consentire il regolare perfezionamento delle attività propedeutiche all'iscrizione al campionato di serie Eccellenza» e cioè a evitare la più grave conseguenza che l'art. 94-ter, comma 5, delle NOIF ricollega alla persistente morosità.

Tutti e tre i lodi, del resto, erano stati pubblicati e comunicati prima del 31 maggio 2026, sicché la loro integrale definizione costituiva condizione per l'ammissione della società al campionato della stagione successiva.

L'adempimento, in altri termini, non si presenta come l'esito di una spontanea resipiscenza, ma come lo strumento per sottrarsi alla più grave conseguenza della non ammissione al campionato.

Le censure relative alla proporzionalità delle sanzioni verranno esaminate nel prosieguo, unitamente ai motivi che investono la misura delle stesse.

3. Con il quinto motivo la società deduce - e con il sesto motivo il sig. Emiliano Montanari ribadisce - che l'orientamento espresso dalla decisione della Corte di giustizia federale, Sezioni unite, n. 3/2014-2015 meriterebbe una lettura più ampia di quella accolta da questa Corte con la decisione n. 33/2026-2027, sostenendo che tanto la misura del credito quanto le modalità del pagamento restano nella disponibilità delle parti, che i calciatori, assistiti dai propri difensori, avrebbero consapevolmente ridefinito la propria pretesa prima dell'esercizio dell'azione disciplinare, che un credito rinunciato non sarebbe un credito inadempiuto e che, trattandosi di ritardi maturati a stagione conclusa, non sarebbe stato neppure allegato alcun vantaggio competitivo.

I motivi sono infondati.

3.1. Difatti, l'orientamento invocato ha affermato che la prova dell'intervenuto accordo tra le parti, nel termine previsto dalla disciplina federale, accompagnato dalla dichiarazione liberatoria del calciatore nella quale si dia atto, senza riserve, dell'esecuzione dell'accordo da parte della società, esclude la violazione disciplinare, poiché la misura del credito e le modalità del pagamento restano nella disponibilità delle parti, purché l'accordo intervenga nei limiti di tempo stabiliti dalla norma federale, ferma restando l'inderogabilità del termine, posto a presidio di finalità ordinamentali che, travalicando l'interesse dei singoli, riguardano l'ordinato ed efficiente svolgimento delle attività federali e la certezza delle situazioni giuridiche (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 3/2014-2015).

La tempestività dell'accordo non costituisce, dunque, un elemento accessorio del principio, suscettibile di essere superato in via interpretativa, ma ne rappresenta il fondamento, poiché soltanto un accordo raggiunto entro il termine può impedire che l'illecito si

consumi.

Nella fattispecie decisa con quel precedente, del resto, l'accordo era intervenuto tempestivamente e soltanto la negoziazione degli assegni era avvenuta dopo la scadenza del termine (CFA, Sez. I, n. 33/2026-2027).

Questa Corte ha già affermato che la disponibilità negoziale del credito - che le parti conservano - non si estende al termine federale, il quale è sottratto alla loro disponibilità perché posto a tutela di interessi ordinamentali ulteriori rispetto a quelli del creditore e che l'accordo transattivo e la quietanza, intervenuti dopo la scadenza del termine, pur potendo spiegare effetti estintivi sul piano civilistico, sono inidonei a rimuovere *ex post* l'illecito disciplinare già consumato (CFA, Sez. I, n. 33/2026-2027).

Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tale orientamento, che i reclamanti sollecitano a rimeditare senza addurre argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati.

3.2. L'affermazione secondo cui un credito rinunciato non sarebbe un credito inadempiuto non tiene conto del fatto che, alla data di scadenza dei termini, i crediti accertati nei lodi erano integri ed esigibili e che l'illecito si è consumato proprio in quel momento.

La successiva rinuncia dei creditori ad una quota delle somme loro spettanti – certa quanto meno nel caso del calciatore Gasperoni – operata in sede transattiva oltre due mesi dopo la scadenza del primo termine e oltre un mese dopo la scadenza degli altri due, non può retroagire sino ad eliminare inadempimenti già integrati, né può trasformare in tempestivo un adempimento che tale non è stato.

Gli stessi accordi transattivi, del resto, escludono espressamente qualsiasi «*effetto novativo e liberatorio*» (art. 6), subordinano il rilascio della liberatoria all'effettivo adempimento e prevedono, in caso di mancato versamento, la reviviscenza dell'obbligo di corrispondere l'intero importo liquidato nel lodo (art. 5).

In difetto della produzione delle quietanze liberatorie, che i reclamanti hanno indicato come documenti da produrre «*se disponibili*», senza poi depositarli, non risulta neppure documentato il presupposto, costituito dalla dichiarazione liberatoria senza riserve, sul quale il precedente invocato fonda l'esclusione della violazione. La conferma del bonifico in favore del calciatore Gasperoni reca lo stato «*PENDING*», sicché neppure l'effettivo accredito dell'importo pattuito con quest'ultimo può dirsi provato.

3.3. Quanto, infine, all'asserita assenza di un vantaggio competitivo, in tema di mancato pagamento di somme accertate, l'infrazione si integra in virtù del dato obiettivo del mancato pagamento entro il termine, posto che già in tal caso si registra un *vulnus* al principio di parità nella competizione, giacché la società che non adempie tempestivamente si arroga, nei confronti delle concorrenti, un vantaggio precluso dall'ordinamento (CFA, SS.UU., n. 104/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025).

La rigorosa disciplina in materia di pronto adempimento dei lodi arbitrali risponde, del resto, alla duplice esigenza di tutelare la regolarità delle competizioni e di prevenire condotte dilatorie, sicché l'ordinamento sportivo privilegia la certezza e la tempestività rispetto al soddisfacimento tardivo del credito (CFA, Sez. II, n. 78/2025-2026).

La *ratio* dell'intero sistema amministrativo-contabile delle società calcistiche è quella di garantire la regolarità delle competizioni, mediante la partecipazione di società in grado di far fronte diligentemente agli oneri di gestione (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 45/2022; CFA, SS.UU., n. 36/2025-2026).

Tale finalità non viene meno per il solo fatto che il termine sia scaduto in prossimità della conclusione della stagione sportiva.

4. Con il quarto motivo la società deduce che il Tribunale avrebbe violato il principio di correlazione tra contestazione e decisione per aver affermato, oltre alla responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva - l'unica contestata nel deferimento - anche una responsabilità propria della società ai sensi dell'art. 31, comma 6, del medesimo Codice, mai contestata e non sottoposta al contraddittorio, con verosimile riflesso sulla misura della sanzione.

Il motivo è infondato.

4.1. Difatti, il principio di correlazione tra accusa e decisione impone l'identità del fatto storico nella sua materialità complessiva e la sua violazione sussiste soltanto quando il fatto ritenuto in decisione si ponga in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità rispetto a quello contestato, in modo da determinare una trasformazione dell'addebito e un reale pregiudizio per la difesa (CFA, Sez. I, n. 22/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 99/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 114/2025-2026).

La riqualificazione giuridica - che presuppone l'identità del fatto materiale e si risolve nella sua sussunzione entro una cornice normativa - si distingue dalla *mutatio libelli*, che ricorre quando a fondamento della responsabilità sia assunto un fatto diverso da quello contestato (CFA, Sez. I, n. 126/2025-2026).

4.2. Nel caso in esame il fatto contestato alla società e quello ritenuto dal Tribunale sono esattamente coincidenti e consistono nel mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme accertate in favore dei tre calciatori.

L'atto di deferimento ha contestato alla società la responsabilità diretta per gli atti e i comportamenti del proprio presidente « *così come descritti*» nel capo di incolpazione a lui ascritto il quale, a sua volta, richiama espressamente l'art. 94-ter, comma 5, delle NOIF e l'art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva.

L'art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva non è, dunque, estraneo all'incolpazione, ma ne costituisce la norma di riferimento, essendo la disposizione speciale che, per il mancato pagamento delle somme accertate dal Collegio arbitrale in favore dei calciatori delle società della Lega nazionale dilettanti, commina la penalizzazione in classifica «*a carico della società responsabile*»: in sua assenza, la penalizzazione irrogata sarebbe rimasta priva della propria base normativa specifica.

La società si è difesa in primo grado e si difende in questa sede proprio in ordine a tale fatto ed a tale sanzione, sicché non è ravvisabile alcun pregiudizio del diritto di difesa.

4.3. Il riferimento del primo giudice alla responsabilità « *propria*» della società esprime, del resto, una notazione che questa Corte ha già formulato con riferimento alla medesima società, osservando che l'inadempimento contestato consiste nell'omesso pagamento di un debito che è, per definizione, debito della società, la quale è dunque punita per fatto proprio, atteso che l'obbligazione inadempiuta grava direttamente su di essa in forza del lodo arbitrale (CFA, Sez. I, n. 33/2026-2027).

Tale notazione non introduce un secondo titolo di addebito, ma evidenzia che la società è destinataria diretta del precetto dell'art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, che commina la penalizzazione «*a carico della società responsabile*», e che la sua responsabilità, qualificata come diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del medesimo Codice in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra la società e coloro che sono investiti del potere di rappresentarla (CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025), discende dal medesimo fatto storico e conduce alla medesima sanzione.

4.4. Infondata è, infine, la deduzione secondo cui l'affermazione della responsabilità propria si sarebbe riflessa sulla misura della sanzione.

La penalizzazione di punti 3 (tre) corrisponde, infatti, alla somma dei minimi edittali di un punto previsti dall'art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva per ciascuno dei tre lodi inadempiuti e non contiene alcun incremento riconducibile alla pluralità dei titoli di responsabilità. La stessa misura, del resto, è stata applicata - in termini di inibizione - al sig. Emiliano Montanari, per il quale nessuna questione di responsabilità propria si pone.

Ne discende che, quand'anche il riferimento alla responsabilità propria fosse espunto dalla motivazione della decisione impugnata, la misura della sanzione resterebbe immutata, sicché la censura sarebbe comunque priva di utilità concreta per la reclamante.

5. Con il secondo motivo il sig. Emiliano Montanari deduce che la decisione impugnata avrebbe affermato la responsabilità senza distinguere tra la violazione autonoma dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e la violazione del medesimo articolo in relazione alla norma speciale, che una violazione autonoma dei doveri di lealtà, correttezza e probità presupporrebbe una condotta ulteriore rispetto alla mera inosservanza del termine e che computare due volte la medesima omissione equivarrebbe a punirla due volte.

Il motivo è infondato.

5.1. Difatti, l'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva prevede, nella sua prima parte, che i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle NOIF e delle altre norme federali e, nella seconda parte, che essi osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Il dirigente che, nella qualità di legale rappresentante della società, omette di provvedere al pagamento delle somme accertate dal Collegio arbitrale, nel termine prescritto dall'art. 94-ter, comma 5, delle NOIF, viola il dovere di osservanza delle norme federali sancito dalla prima parte dell'art. 4, comma 1, e partecipa all'illecito tipizzato dall'art. 31, comma 6, incorrendo nella sanzione prevista dal successivo comma 7.

5.2. È vero che l'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva costituisce norma di chiusura, perfettamente autosufficiente, idonea a fondare la responsabilità disciplinare anche in assenza della violazione di una specifica prescrizione (CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 102/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 2/2026-2027; CFA, Sez. II, n. 5/2026-2027; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 35/2015; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 24/2025).

Da tale carattere non discende, tuttavia, che la sua evocazione - in aggiunta alla norma speciale - determini di per sé una

duplicazione dell'addebito o della sanzione.

Quando la contestazione disciplinare è strutturata su una fattispecie tipica, integrata dal mancato pagamento nel termine, il richiamo alla clausola generale accede quale qualificazione del disvalore complessivo della condotta e non quale autonomo e ulteriore titolo di addebito. Inoltre il concorso di norme nella qualificazione di un unico fatto non genera alcun cumulo sanzionatorio, quando la risposta punitiva resta unica e ancorata alla previsione speciale (CFA, Sez. I, n. 33/2026-2027).

5.3. Nel caso in esame, i capi di incolpazione descrivono, per ciascuno dei tre lodi, un unico fatto storico e cioè il mancato pagamento delle somme accertate nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, senza indicare alcuna ulteriore e distinta condotta suscettibile di autonoma valutazione, alla stregua dei principi di lealtà, correttezza e probità.

La formula «*sia in via autonoma che in relazione*» contenuta nel deferimento non ha, pertanto, introdotto un addebito ulteriore rispetto all'inosservanza del termine e la decisione impugnata ha determinato la sanzione esclusivamente in base all'art. 31, comma 7, del Codice di giustizia sportiva applicando, per ciascuno dei tre inadempimenti, il minimo edittale ivi previsto.

Nessuna frazione della sanzione irrogata è stata, dunque, ricollegata ad una violazione dell'art. 4, comma 1, distinta dall'inosservanza del termine, sicché la denunciata duplicazione non trova alcun riscontro nella decisione impugnata.

6. Con il primo motivo la società deduce - e con il terzo motivo il sig. Emiliano Montanari ribadisce - che l'art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva descriverebbe la condotta al plurale, senza ancorarla al singolo lodo, sicché il minimo edittale sarebbe di un punto, quale che sia il numero dei lodi inadempiuti. Pertanto la forbice edittale costituirebbe lo strumento con cui il giudice apprezza la dimensione quantitativa dell'inadempimento ed il raffronto con l'art. 33, comma 3, del medesimo Codice - che ancora il minimo a una precisa unità temporale - confermerebbe tale lettura. Inoltre il cumulo materiale non consentirebbe di moltiplicare meccanicamente il minimo edittale tanto più che il Tribunale, pur avendo richiamato la possibilità di temperamento, non ne avrebbe verificato i presupposti - che sarebbero ravvisabili alla luce della decisione delle Sezioni unite di questa Corte n. 73/2021-2022. Infine la motivazione sarebbe contraddittoria, avendo il primo giudice richiamato al contempo le circostanze del caso concreto e la conformità delle sanzioni ai minimi edittali.

I motivi sono infondati.

6.1. Difatti, l'unità di misura dell'illecito previsto dall'art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva non è rimessa all'interprete, ma è desumibile dalla lettera della norma, letta in combinato disposto con la disposizione delle Norme organizzative interne federali, alla quale essa espressamente rinvia.

L'art. 31, comma 6, sanziona il mancato pagamento «*nel termine previsto*» dall'art. 94-ter, comma 5, delle NOIF e tale termine decorre, per espressa previsione di quest'ultima disposizione, «*dalla comunicazione della decisione*».

Il termine, e dunque l'obbligo il cui inadempimento integra l'illecito, è riferito a ciascuna decisione arbitrale, che accerta un determinato credito in favore di un determinato tesserato e la cui comunicazione segna il momento iniziale di un autonomo termine di adempimento.

L'uso del plurale «*somme*» non contraddice tale conclusione, poiché si riferisce all'oggetto della condanna contenuta nella singola decisione, che può comprendere – come nel caso del lodo Gasperoni – voci eterogenee, a titolo di compensi, premi e risarcimento del danno.

A ciascuna decisione arbitrale rimasta inadempiuta nel termine corrisponde dunque un distinto illecito, al quale si ricollegano le sanzioni previste dall'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva, ciascuna in misura non inferiore al minimo edittale (CFA, Sez. I, n. 82/2025-2026).

Ne costituisce conferma, *a contrario*, l'orientamento di questa Corte che ha escluso la duplice responsabilità nella sola ipotesi in cui il creditore abbia abusivamente frazionato in due distinte domande arbitrali un credito unitario, derivante da un accordo economico che non prevedeva alcuna rateazione (CFA, Sez. I, n. 71/2023-2024), ipotesi palesemente estranea al caso in esame, nel quale i tre lodi accertano crediti distinti, maturati in favore di tre diversi calciatori, in forza di tre diversi rapporti.

Né la lettura proposta dai reclamanti potrebbe essere giustificata dal principio di tassatività, poiché essa condurrebbe a trattare allo stesso modo la società che abbia omesso di adempiere un solo lodo e quella che ne abbia lasciati inadempiuti una pluralità, privando la sanzione minima della sua funzione retributiva e deterrente e vanificando il carattere di effettività e afflittività che l'art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva impone a tutte le sanzioni.

6.2. Il raffronto con l'art. 33, comma 3, del Codice di giustizia sportiva non giova alla tesi dei reclamanti.

In quella disposizione, relativa agli emolumenti dovuti dalle società professionistiche, l'ancoraggio ad un'unità temporale - il bimestre - è imposto dalla struttura periodica dell'obbligazione retributiva, che si rinnova nel tempo nei confronti della generalità dei tesserati. Nella fattispecie prevista dall'art. 31, comma 6, l'unità di misura è invece data, per le ragioni anzidette, dalla singola decisione arbitrale e dal termine di adempimento che dalla sua comunicazione decorre.

La decisione delle Sezioni unite n. 73/2021-2022, del resto, lungi dal fondare la tesi dell'unicità dell'illecito, ha affermato che il permanere del mancato pagamento di emolumenti - riferiti a molteplici periodi - integra fatti autonomi e diversi, cui corrispondono autonome sanzioni, ciascuna non inferiore al minimo edittale (CFA, SS.UU., n. 73/2021-2022).

6.3. Neppure è fondata la censura relativa all'omessa verifica dei presupposti per il temperamento del cumulo materiale.

Il sistema della giustizia sportiva è ispirato al criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in base al quale il soggetto destinatario di sanzioni relative a violazioni disciplinari distinte deve scontarle interamente, salva la possibilità per il giudice di temperarne l'asprezza, ove sussistano ragioni equitative (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 42/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 36/2025-2026).

Tale criterio trova fondamento nell'art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, a mente del quale tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. La possibilità di temperamento non costituisce, pertanto, un correttivo applicabile in via generalizzata, ma presuppone la ricorrenza di specifiche ragioni equitative, che devono emergere dagli atti.

Il precedente invocato dai reclamanti dimostra quali siano tali ragioni e conferma che esse non ricorrono nel caso in esame.

Nella fattispecie decisa dalle Sezioni unite con la decisione n. 73/2021-2022, infatti, la riduzione della sanzione è stata giustificata dalla circostanza che le due violazioni non erano state totali e complete, ma soltanto parziali, che esse si ricollegavano ad un'unica causa, costituita dallo stato di insolvenza della società, sicché non erano sintomatiche di una duplice volontà di violare la norma e che la società aveva interamente eliminato le situazioni debitorie, già alla data della celebrazione del giudizio di primo grado (CFA, SS.UU., n. 73/2021-2022).

Nel caso in esame, al contrario, alla scadenza di ciascuno dei tre termini nessuna somma era stata corrisposta, sicché le violazioni sono state integrali: esse riguardano tre distinti creditori e tre distinti rapporti, con termini di adempimento scaduti in date diverse. La dedotta causa unitaria, individuata in una generica difficoltà amministrativa, è rimasta indimostrata; infine, le situazioni debitorie non sono state eliminate mediante il pagamento delle somme accertate, ma definite mediante accordi transattivi che prevedono la corresponsione di importi netti, non immediatamente raffrontabili con le somme lorde liquidate nei lodi e comunque, quanto meno nel caso del calciatore Gasperoni, largamente inferiori a queste ultime (€ 15.000,00 a fronte di € 46.198,68), come gli stessi reclamanti riconoscono, là dove affermano che la differenza tra le somme accertate e quelle versate è frutto di una rinuncia dei creditori.

Va aggiunto, per completezza espositiva, che l'unico istituto idoneo a ricondurre a unità, sul piano sanzionatorio, una pluralità di violazioni - e cioè la continuazione - non è stato invocato e presuppone, in ogni caso, l'esecuzione di un medesimo disegno, del quale la parte che lo invoca deve fornire la prova e che non è configurabile rispetto a violazioni di natura colposa, quali quelle che i reclamanti stessi assumono di avere commesso (CFA, Sez. I, n. 82/2025-2026).

6.4. Non sussiste, infine, la denunciata contraddittorietà della motivazione.

Il primo giudice ha irrogato, per ciascuna delle tre violazioni, la sanzione minima prevista dall'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva e cioè un punto di penalizzazione alla società e sei mesi di inibizione al sig. Emiliano Montanari: ha poi sommato le sanzioni, in applicazione del criterio del cumulo materiale.

Il richiamo alle «*circostanze del caso concreto*» e alla «*pluralità delle violazioni accertate*», da un lato, e alla conformità delle sanzioni «*nei minimi edittali*», dall'altro, non esprime premesse incompatibili, ma descrive due distinti passaggi del medesimo percorso logico: le circostanze del caso concreto non sono state ritenute tali da giustificare, per ciascuna violazione, una sanzione superiore al minimo, mentre la pluralità delle violazioni ha imposto la somma delle sanzioni minime.

Le sanzioni complessive di punti 3 (tre) di penalizzazione e di mesi 18 (diciotto) di inibizione corrispondono esattamente alla somma dei minimi edittali previsti per le tre violazioni accertate.

7. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la società deduce - e con il quarto motivo il sig. Emiliano Montanari ribadisce - che i lodi relativi ai calciatori Gasperoni e Yakubiv, comunicati nella stessa giornata del 6 maggio 2026 e segnalati alla

Procura federale con un'unica nota, avrebbero dato luogo - per effetto della comune scadenza del termine al 5 giugno 2026 - ad un'unica omissione, consumatasi nel medesimo istante sicché, anche a voler moltiplicare il minimo edittale per ciascun fatto autonomo, la penalizzazione non avrebbe potuto superare i due punti e l'inibizione i dodici mesi.

I motivi sono infondati.

7.1. Difatti, per le ragioni esposte al paragrafo che precede, l'unità di misura dell'illecito previsto dall'art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva è data dalla singola decisione arbitrale rimasta inadempiuta nel termine decorrente dalla sua comunicazione, e la coincidenza temporale della scadenza di due distinti termini non determina la fusione dei due obblighi in un unico obbligo, né dei due inadempimenti in un'unica omissione.

I lodi n. 305/2025-2026 e n. 252/2025-2026 sono stati deliberati in date diverse, il 4 e il 5 maggio 2026, da collegi arbitrali diversamente composti, all'esito di vertenze distinte, proposte da due diversi calciatori sulla base di due diversi rapporti contrattuali, relativi peraltro a stagioni sportive diverse. Essi accertano crediti di natura e importo differenti e sono stati comunicati alla società con due distinti messaggi di posta elettronica certificata.

7.2. Il carattere istantaneo dell'illecito, sul quale i reclamanti fondano la propria tesi, attiene al momento della consumazione e serve a escludere la rilevanza delle condotte successive alla scadenza del termine, ma non incide sul numero degli illeciti, che dipende dal numero dei lodi, e dunque degli obblighi, rimasti inadempiuti.

Né la decisione delle Sezioni unite n. 73/2021-2022 ha individuato nella diversità delle scadenze l'unico criterio di autonomia dei fatti, avendo essa fondato tale autonomia sulla distinzione tra le obbligazioni rimaste inadempiute, riferite a periodi diversi.

La circostanza che il Dipartimento interregionale abbia segnalato i due inadempimenti con un'unica nota è, infine, del tutto irrilevante, trattandosi di una modalità di trasmissione degli atti all'organo requirente che non incide sulla struttura della fattispecie disciplinare.

8. Con il terzo motivo la società deduce - e con il quinto motivo il sig. Emiliano Montanari ribadisce - la violazione dell'art. 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di valutare, ai fini della commisurazione della sanzione, i parametri di gravità della condotta, valorizzati da questa Corte con la decisione n. 33/2026-2027 e cioè la durata del ritardo, il momento dell'adempimento e la condotta processuale i quali, applicati al caso in esame, imporrebbero la fissazione delle sanzioni nella misura di un punto di penalizzazione e di sei mesi di inibizione o, in subordine, nelle misure indicate con i motivi esaminati al paragrafo che precede.

La società aggiunge che, a differenza della fattispecie oggetto della decisione n. 33/2026-2027, essa si è costituita nel giudizio di primo grado, producendo gli accordi transattivi e le contabili dei bonifici e che la definizione delle posizioni debitorie sarebbe opera dell'organo subentrato alla gestione del sig. Emiliano Montanari, sicché il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto anche dell'asserita discontinuità gestionale.

I motivi sono infondati.

8.1. Difatti, l'art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva rimette agli organi di giustizia sportiva la determinazione della specie e della misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, mentre l'art. 13, comma 2, del medesimo Codice consente di prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che si ritengano idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.

Le circostanze attenuanti atipiche di cui all'art. 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva possono essere riconosciute soltanto quando emergano dagli atti circostanze idonee a giustificare, alla stregua di un prudente apprezzamento del giudice, una diminuzione della sanzione (CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 8/2026-2027).

I reclamanti affermano di non chiedere una sanzione inferiore al minimo edittale: tuttavia, poiché le sanzioni irrogate corrispondono esattamente alla somma dei minimi previsti per le tre violazioni accertate, la richiesta di ridurle si risolve, in realtà, nella richiesta di una sanzione inferiore al minimo, che potrebbe trovare fondamento soltanto nel riconoscimento di circostanze attenuanti ovvero, per la sola sanzione personale, nel correttivo di proporzionalità che consente, in casi eccezionali, di discostarsi dal minimo edittale quando la sua applicazione conduca a un risultato manifestamente sproporzionato rispetto alla reale gravità del fatto (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027).

8.2. Quanto alla società, una simile diminuzione è preclusa sul piano delle circostanze attenuanti.

La penalizzazione in classifica, a differenza delle sanzioni a carico delle persone, è soggetta al principio di insormontabilità dei

limiti edittali, poiché essa si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, correlativamente, in un vantaggio per le altre, sicché deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 36/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 33/2026-2027).

La penalizzazione conseguente agli inadempimenti retributivi assolve, del resto, anche al compito di ripristinare la parità di condizioni nella competizione - che la condotta della società inadempiente ha oggettivamente alterato - il che preclude al giudice di scendere sotto il minimo edittale anche a fronte di comportamenti sananti, ma pur sempre successivi alla violazione (CFA, Sez. I, n. 82/2025-2026).

Ne discende che la penalizzazione di punti 3 (tre), corrispondente alla somma dei minimi edittali previsti per ciascuna delle tre violazioni accertate, non è suscettibile di riduzione per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti, tipiche o atipiche, residuando soltanto la possibilità di un temperamento equitativo del cumulo, i cui presupposti sono stati esclusi al paragrafo 6.3.

La rilevanza che la penalizzazione può assumere nella classifica del campionato di competenza, sulla quale la società insiste, è del resto proprio la ragione per la quale la sua graduazione deve essere assistita dal massimo grado di certezza, a tutela dell'affidamento delle società concorrenti sulla parità delle condizioni competitive (CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027).

8.3. Quanto al sig. Emiliano Montanari, il Collegio non ignora che le sanzioni a carico delle persone, connotate da finalità essenzialmente retributive e general-preventive, devono essere calibrate in ragione della gravità dell'infrazione e della personalità dell'agente, sicché il giudice può determinarle in concreto facendo uso delle circostanze, aggravanti e attenuanti, anche al di sotto del minimo edittale (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025).

Tale potere presuppone, tuttavia, che dagli atti emergano circostanze idonee a giustificare la diminuzione della sanzione, che nella specie non ricorrono.

8.4. Il principale elemento sul quale i reclamanti fondano la richiesta di diminuzione, e cioè l'adempimento intervenuto in data 17 luglio 2026, non può essere valorizzato a tale fine.

Il pagamento tardivo non rientra nella previsione dell'art. 13, comma 1, lett. c), del Codice di giustizia sportiva e non può essere ritenuto una circostanza attenuante, poiché esso ed il mancato pagamento nel termine sono equiparati e rappresentano elementi costitutivi della fattispecie disciplinare prevista dall'art. 31, comma 6, sicché il medesimo fatto non può rappresentare, al contempo, un elemento costitutivo dell'illecito ed una circostanza attenuante, né può essere considerato una forma di ravvedimento attivo (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 82/2025-2026).

Per le medesime ragioni il pagamento tardivo è irrilevante, anche ai fini del riconoscimento delle attenuanti atipiche di cui all'art. 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva (CFA, Sez. II, n. 78/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 33/2026-2027).

8.5. Né giova ai reclamanti il richiamo alla decisione di questa Corte n. 33/2026-2027.

In quella decisione la durata del ritardo, il momento dell'adempimento e la condotta processuale della parte non sono stati valorizzati come elementi idonei a giustificare una diminuzione della sanzione ma, all'opposto, come elementi che confermavano l'adeguatezza della sanzione minima, ritenuta «*non soltanto proporzionata, ma persino contenuta*» (CFA, Sez. I, n. 33/2026-2027).

Il principio ivi richiamato, secondo cui l'entità della sanzione va commisurata alla gravità dell'illecito nel quadro delle circostanze di fatto, poiché la sua efficacia deterrente deve essere proporzionale al disvalore della condotta, conduce, nel caso in esame, alle medesime conclusioni.

Quanto alla durata del ritardo, l'adempimento è intervenuto 75 giorni dopo la scadenza del termine relativo al lodo Shiba e 42 giorni dopo la scadenza dei termini relativi ai lodi Gasperoni e Yakubiv e cioè con ritardi non trascurabili, a fronte di un termine di trenta giorni che il legislatore federale ha prescritto come perentorio.

Quanto al momento dell'adempimento, esso è intervenuto non soltanto dopo le segnalazioni del Dipartimento interregionale e l'iscrizione del procedimento disciplinare, ma anche dopo la notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini e dopo la scadenza del termine assegnato per le difese - nonché in funzione del perfezionamento dell'iscrizione della società al campionato per la stagione successiva - come dichiarato negli stessi accordi transattivi.

Quanto alla misura dell'adempimento, gli accordi hanno definito le posizioni debitorie mediante la corresponsione di importi netti che, quanto meno per il calciatore Gasperoni, sono largamente inferiori alle somme lorde accertate nei lodi: inoltre la documentazione in atti non consente neppure di ritenere provato l'effettivo accredito dell'importo pattuito con il calciatore Gasperoni, mentre le quietanze liberatorie - cui gli accordi subordinavano la definitiva liberazione della società - non sono state

prodotte.

8.6. La costituzione della società nel giudizio di primo grado, che distingue la presente fattispecie da quella oggetto della decisione n. 33/2026-2027, ha consentito l'ingresso nel giudizio degli accordi transattivi e delle contabili dei bonifici, che questa Corte ha potuto esaminare nel merito, senza che si ponga alcuna questione di ammissibilità di nuove produzioni documentali.

Essa non vale, tuttavia, a mutare la valutazione della gravità della condotta, per le ragioni appena esposte, e non può, comunque, condurre la penalizzazione al di sotto della somma dei singoli minimi edittali, per le ragioni esposte ai paragrafi 6.3 e 8.2.

Quanto al sig. Emiliano Montanari, il parametro della condotta processuale, invocato dai reclamanti, non può essere valorizzato in suo favore, non essendosi egli avvalso delle facoltà difensive previste dall'art. 123 del Codice di giustizia sportiva, né difeso nel giudizio di primo grado.

8.7. La dedotta discontinuità gestionale non trova riscontro negli atti.

Dai fogli di censimento della stagione sportiva 2025-2026 e dal verbale dell'assemblea dei soci del 30 giugno 2025, acquisiti al fascicolo, risulta che il sig. Emiliano Montanari rivestiva la carica di presidente e che l'Avv. Gino Montella - che ha sottoscritto gli accordi transattivi - rivestiva già da allora, e dunque anche alla data di scadenza dei termini di pagamento (3 maggio e 5 giugno 2026), la carica di vicepresidente, sicché quest'ultimo non può essere qualificato come organo «*subentrato*» nella gestione del primo e la successiva definizione transattiva è opera della stessa compagine gestionale.

Del resto, nell'istanza di addebito del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva depositata nell'interesse del sig. Emiliano Montanari in data 25 settembre 2026, questi è qualificato «*Presidente e legale rappresentante*» della società, il che conferma, quanto meno, l'assenza di una netta cesura gestionale.

In ogni caso l'intervento di un diverso esponente della società, nella fase successiva alla consumazione dell'illecito, si risolve nell'adempimento tardivo, del quale si è già detto, e non può incidere sulla responsabilità della società, che risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

8.8. A ciò si aggiunga che la condotta in esame non presenta carattere di occasionalità o di episodicità.

Nella medesima stagione sportiva, infatti, la società ed il sig. Emiliano Montanari sono rimasti inadempienti, oltre che nei confronti dei tre calciatori di cui al presente giudizio, anche nei confronti di un altro calciatore, in relazione a un lodo comunicato in data 28 gennaio 2026, il cui termine di pagamento era scaduto il 27 febbraio 2026, e dunque prima della consumazione degli illeciti per cui è causa.

Per tale inadempimento essi sono stati rispettivamente sanzionati con la penalizzazione di un punto in classifica e con l'inibizione per sei mesi (TFN, Sez. disciplinare, n. 31/2026-2027, non impugnata dal sig. Emiliano Montanari quanto all'inibizione; CFA, Sez. I, n. 33/2026-2027, quanto alla penalizzazione).

Pur non potendo tale circostanza essere qualificata come recidiva, trattandosi di sanzioni irrogate successivamente ai fatti oggetto del presente giudizio, essa esclude che i tre inadempimenti per cui è causa possano essere considerati come un episodio isolato e priva di fondamento la prospettazione di una mera difficoltà amministrativa transitoria (cfr. CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025).

8.9. In definitiva, dagli atti non emergono circostanze idonee a giustificare, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, una diminuzione delle sanzioni, che, corrispondendo alla somma dei minimi edittali previsti dall'art. 31, commi 6 e 7, del medesimo Codice per ciascuna delle tre violazioni accertate, risultano adeguate alla gravità della condotta e proporzionate al suo disvalore.

Né l'inibizione complessiva di mesi 18 (diciotto) può ritenersi manifestamente sproporzionata, trattandosi della somma dei minimi edittali previsti per tre violazioni integrali, commesse nei confronti di tre distinti tesserati da un dirigente che, nella medesima stagione sportiva, aveva già lasciato inadempiuto altro lodo arbitrale.

9. Le istanze cautelari di sospensione dell'efficacia della decisione impugnata, formulate da entrambi i reclamanti, restano assorbite dalla definizione del giudizio nel merito.

10. In conclusione, per le ragioni esposte, i reclami riuniti devono essere respinti.

P.Q.M.

Respinge i reclami riuniti in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Angelo Maria Romano — Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce